

# COMUNE DI OSCHIRI

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

*Verbale n. 5 del 13/05/2022*

**IL REVISORE DEI CONTI del Comune di OSCHIRI, Dott.ssa Simona Scanu,**

**VISTA** la proposta di C.C. n.74 del 13/05/2022 ricevuto in data odierna avente ad oggetto **“Approvazione regolamento TARI.”**;

**VISTO**

- che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

**VISTO** l'articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo n. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** l'art. 30, comma 5 del DL 41/2021, convertito con L. 69/2021, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

**VISTO**

-che con l'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9 del DL 116/2020 sono state recepite nel nostro ordinamento le disposizioni della Direttiva Comunitaria 2018/851 in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio;

-che l'articolo 1, comma 9 del predetto DL 116/2020 ha riscritto in parte l'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), fornendo una nuova definizione di rifiuti urbani, da intendersi come quei “rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili”;

-che il medesimo articolo di cui sopra, dispone che siano da considerare come rifiuti urbani anche “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura

e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies” del D.Lgs. 152/2006;

-che con l'appena citata specificazione la nuova norma crea una assimilazione di legge dei rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche distintamente indicate nell'allegato “L quinquies” del D.Lgs. 152/2006;

- che nel predetto allegato sono elencate tutte le categorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le attività industriali e le attività agricole;

-che in argomento il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in occasione di “Telefisco 2021”, ha osservato che il decreto legislativo 116 del 2020 è stato emanato per dare attuazione alle direttive 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/C e relativa ai rifiuti, e 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

### **Vista**

-la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

-la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

-la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF.

### **Visto**

- l'articolo 3, comma 5-*quinquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: “*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”.

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



-l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Visto**

-il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31 marzo 2022”*;

-l'articolo 3, comma 5-*sexiesdecies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, in base al quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

**Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI;

**Visto** l'attuale regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2021;

**Ravvisata** la necessità per l'Ente di modificare il regolamento TA.RI approvando un nuovo testo regolamento TA.RI che tenga conto del nuovo panorama normativo;

**VISTI** i pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio;

**VISTO** l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

Il Revisore ricorda l'obbligo di trasmettere la delibera nell'apposita sezione del “Portale del Federalismo Fiscale” per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/98 e ss.mm.ii e invita a pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** per l'adozione del succitato regolamento TARI.

**IL REVISORE DEI CONTI**  
**Dot.ssa Simona Scanu**

